

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. n. AOODGPER 1950

Roma, 8 marzo 2011

D.G. per il personale scolastico
Uff. III

Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi

Oggetto: Concorsi per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola, di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94.
Graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia (All. G) - a. s. 2011/2012 - Istanze on-line -

Come è noto i candidati, già inclusi o che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale , hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia .

Conseguentemente i candidati che desiderano essere inseriti anche nelle citate graduatorie di circolo e di istituto devono produrre l'apposita domanda (all. G) per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui intendono figurare .

E' noto, altresì, che tale domanda dovrà essere inviata tramite le " istanze on line" , e che non è richiesto l'invio del modello cartaceo in formato pdf prodotto dall'applicazione in quanto l'Ufficio territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al momento dell'inoltro.

Tale modalità di trasmissione, estremamente semplificata, consentirà la visualizzazione delle sedi già trasmesse per l'anno precedente, ove presenti, e la conseguente selezione delle sedi scolastiche esprimibili per l'a.s. 2011/2012, evitando così qualsiasi possibilità di incorrere in errori di digitazione.

Tale innovazione, i cui effetti positivi a favore dello snellimento, della celerità e della certezza delle procedure risultano ben evidenti, implica, al contempo, che i termini della trasmissione del modello G siano contestuali in tutto il territorio nazionale. L'applicazione per l'invio on-line del modello di domanda (All. G) sarà disponibile a partire dalle ore 9,00 del giorno 29 marzo 2011 fino alle ore 14,00 del giorno 28 aprile 2011.

La presentazione dell'istanza con modalità Web, conforme al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, si articola in due momenti principali, il primo propedeutico al secondo :

-- la "Registrazione" da parte dell'utente , che prevede il riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica statale a scelta dell'aspirante (funzione già disponibile);

-- l'"Inserimento" dell'istanza on line da parte dell'utente (disponibile dal prossimo 29 marzo).

Nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - Registrazione" allestita sul sito www.istruzione.it sono disponibili strumenti informativi e di supporto per gli utenti che vorranno utilizzare gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze in questione.

Al riguardo del procedimento amministrativo in oggetto, si precisa quanto segue:

- ciascun aspirante a supplenza temporanea può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche per l'insieme dei profili professionali cui ha titolo;
- nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l'aspirante può, rispetto alle istituzioni scolastiche già prescelte per il precedente a.s. 2010/2011, integrarle e/o sostituirle del tutto o in parte;
- l'aspirante già inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D. Lvo 297/94 e nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia per l'a.s. 2010/2011, che intenda confermare in toto le medesime istituzioni scolastiche anche per l'a.s. 2011/2012, non dovrà compilare l'istanza on line in quanto restano automaticamente confermate le istituzioni scolastiche già scelte per l'a. s. 2010/2011, con la sola clausola che l'aspirante rimane nelle graduatorie delle sole sedi che, non essendo state oggetto di dimensionamento, hanno mantenuto lo stesso codice;
- l'aspirante già inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D. Lvo 297/94 e nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia per l'a. s. 2010/2011, che, invece, intenda sostituire

le sedi del tutto o in parte o comunicarne di nuove nel limite delle trenta consentite deve necessariamente registrarsi e utilizzare l'apposita funzionalità delle istanze on line. Tale funzionalità deve necessariamente essere utilizzata anche dall'aspirante già inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D. Lvo 297/94 , ma non inserito nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia per l'a. s. 2010/2011, sempre che desideri figurare nelle citate graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s. 2011/2012.

- infine, l'aspirante che, avendone titolo, concorra per l'inclusione nelle citate graduatorie permanenti , e desideri anche l'inclusione nella 1° fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia per l'a.s. 2011/2012 deve necessariamente produrre il modello di domanda allegato G di scelta delle sedi tramite le istanze on line .

Tutti gli aspiranti della 1° fascia sono inclusi in graduatoria in base all'automatica trasposizione dell'ordine con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D. Lvo 297/94 .

Si richiama all'attenzione che la procedura non rappresenta in nessun caso una riapertura dei termini per l'inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D. Lvo 297/94 ma solo l'acquisizione/aggiornamento delle sedi scolastiche, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia.

Si pregano, infine, le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa viene diffusa anche attraverso le reti INTERNET ed INTRANET .

Si confida in un puntuale adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to LUCIANO CHIAPPETTA